

(N. 438)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro di grazia e giustizia**

(GRASSI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(PELLA)

e col **Ministro dell'Industria e Commercio**

(LOMBARDO IVAN MATTEO)

NELLA SEDUTA DEL 28 MAGGIO 1949

Proroga dei termini assegnati dalle disposizioni di attuazione del Codice civile nei riguardi di società e di consorzi.

ONOREVOLI SENATORI. — Le disposizioni d'attuazione del Codice civile, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, fissarono i termini del 30 giugno 1945 e del 1° luglio 1945, perchè le società e i consorzi, già costituiti alla data d'entrata in vigore del Codice, provvedessero ad adeguare la loro organizzazione alla disciplina della nuova codificazione. Come è noto, tali termini sono stati più volte prorogati con successivi provvedimenti legislativi (4 gennaio 1945, n. 11; 29 marzo 1947, n. 361; 25 marzo 1948, n. 484). Con l'ultimo dei citati provvedimenti la scadenza è stata fissata al 30 giugno 1949 e al 1° luglio 1949. Queste proroghe sono state determinate sia dalle gravi difficoltà in cui erano venute a

trovarsi le società, a cagione dello stato di guerra, di curare gli adempimenti occorrenti nei prescritti termini e sia dalla considerazione che, essendo in corso gli studi per la riforma del Codice civile, è sembrato opportuno attendere l'attuazione di tale riforma prima di costringere le società ad adeguare i propri statuti alla disciplina del Codice.

Poichè la scadenza dell'ultima proroga concessa non è lontana e poichè gli studi per la riforma del Codice civile non sono ancora ultimati, sembra opportuno disporre un'ulteriore proroga dei termini in esame fino alle date del 30 giugno 1950 e 1° luglio 1950.

A ciò si provvede con l'unito disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

I termini del 30 giugno 1945 e del 1° luglio 1945 relativi agli adempimenti prescritti dagli articoli 204, secondo comma, 206, 209, capoverso, 213, 215 secondo comma, 216, 217, secondo comma, 221 e 223 delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile e transitorie,

approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, già prorogati con i decreti legislativi 4 gennaio 1945, n. 11, 29 marzo 1947, n. 361 e 25 marzo 1948, n. 484, sono ulteriormente prorogati rispettivamente al 30 giugno 1950 e al 1° luglio 1950.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.